



Determinazione Dirigenziale

N. 1248 del 09.06.2017

Oggetto: Annullamento d'ufficio ex art. 21 *nonies* L. n. 241/1990 e s.m.i., con efficacia *ex tunc*, degli atti di gara approvati con Determinazioni Dirigenziali n. 325/2014 e n. 2355/2014 aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del Litorale di Roma Capitale, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, correlati e conseguenti.

Il Direttore

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 04.02.2014, è stato approvato il Bando Pubblico, il relativo Disciplinare di Gara e lo Schema di Convenzione per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del Litorale di Roma Capitale e, precisamente:

- servizio di assistenza alla balneazione, secondo le modalità e le indicazioni stabilite dalle Ordinanze degli organi competenti;
- servizio di pulizia, ordinaria e straordinaria dell'arenile e dei manufatti per tutto l'anno;
- ordinaria e straordinaria manutenzione dei manufatti;
- ripristino manufatti secondo le planimetrie allegate sub A1, A2, A3, A4, A5, A6;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- pulizia del marciapiede e, dove presente, della pista ciclabile e manutenzione del verde, per tutto il tratto di lungomare prospiciente l'arenile affidato;
- servizio di pulizia dei servizi igienici;
- servizi ricreativi di natura sociale, artistica, sportiva;
- servizio di noleggio a richiesta, di attrezzature balneari secondo l'elenco prezzi massimo stabilito nello schema di contratto, allegato sub A;
- servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande, da effettuarsi secondo le modalità previste dal predetto schema di contratto;
- servizio di guardiania anche notturno;

il Bando di Gara, approvato con la suddetta D.D. n. 325/2014, ha individuato le spiagge libere del Litorale di Roma Capitale, oggetto dei servizi da affidare, specificandole in n. 8 Lotti e, precisamente:

- Lotto 1: arenile compreso tra le Mura foranee di levante del Porto Turistico e il n. 42 del Lungomare Duca degli Abruzzi (Ostia Ponente)
- Lotto 2: arenile compreso tra i civici nn. 42 e 36 del Lungomare Duca degli Abruzzi (Ostia Ponente)
- Lotto 3: arenile compreso tra i civici nn. 36 e 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi (Ostia Ponente)
- Lotto 4: arenile compreso tra il civico 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi e la mezzeria di Via dell'Idrovolante (Ostia Ponente)
- Lotto 5: arenile compreso tra la mezzeria di Via dell'Idrovolante e l'angolo estremo di Piazza Scipione l'Africano (Ostia Ponente)
- Lotto 6: arenile compreso tra la concessione "Istituto Figlie di Santissima Maria" e lo stabilimento "la Conchiglia" (Ostia centro – Lungomare Paolo Toscanelli, fronte Colonia Vittorio Emanuele III)
- Lotto 7: arenile compreso tra gli stabilimenti balneari "Delfino" e "Belsito" (Ostia Levante – Lungomare Duilio)
- Lotto 8: arenile compreso tra gli stabilimenti balneari "Bungalow" e "Bonaccia" (Ostia Levante – Lungomare Amerigo Vespucci corrispondente al civico 144);

con Determinazione Dirigenziale n. 668 del 10.03.2014 è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione delle offerte presentate dai soggetti partecipanti al Bando di Gara indetto con la D.D. n. 325/2014;

con nota prot. CO30487 del 10.03.2014 la stazione appaltante ha consegnato al Presidente della Commissione di Gara i plichi pervenuti nei termini stabiliti presso l'Ufficio Protocollo municipale;

la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica in data 11.03.2014 ed ha concluso i lavori in data 25.03.2014, stilando la graduatoria di merito provvisoria, come di seguito:

- Lotto 1
 1° classificato: Laboriosamente Soc. Coop. Produzione Lavoro
 2° classificato: A.S.D. Happy Surf
 3° classificato: Il Borghetto s.r.l.
- Lotto 2
 1° classificato: Circolo Nautico Ponente
- Lotto 3
 1° classificato: Marisol
- Lotto 4
 1° classificato: Evoluzioni Ambientali s.c.r.l.
- Lotto 5
 1° classificato: Coop. Sociale Socio Sanitaria Futura Onlus
 2° classificato: Il Borghetto s.r.l.
- Lotto 6
 1° classificato: Laboriosamente Soc. Coop. Produzione e Lavoro
 2° classificato: ATI Villa Maraini con La XIII Soc. Coop. Sociale
 3° classificato: Il Borghetto s.r.l.

4° classificato: Le Tamerici Società Cooperativa Sociale

Lotto 7:

1° classificato: La Isla Bonita Soc. Coop.

2° classificato: Le Tamerici Società Cooperativa Sociale

- Lotto 8:

1° classificato: ROY'S Soc. Coop. Sociale Onlus

2° classificato: Laboriosamente Soc. Coop. Produzione e Lavoro

3° classificato: A.T.I. UISP – Comitato Territoriale di Roma

4° classificato: Il Borghetto s.r.l.

5° classificato: La Isla Bonita Soc. Coop.

con nota riservata (sottratta ad ogni tipologia di accesso) prot. CO38791 del 27.03.2014 il Presidente ha trasmesso i Verbali dei lavori della Commissione di Gara alla Stazione appaltante;

espletate le verifiche dei requisiti autodichiarati dai concorrenti utilmente classificati in graduatoria provvisoria, anche ai sensi dell'art. 38 dell'allora vigente D. Lgs. n. 163/2006, con Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 09.04.2014, sono stati approvati i verbali della Commissione di Gara, è stata approvata la graduatoria definitiva ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dei concorrenti risultati vincitori;

in particolare, i servizi connessi alla balneazione, oggetto di gara, sono stati aggiudicati come di seguito:

Lotto 1 (Arenile compreso tra le Mura foranee di levante del Porto Turistico e il n. civico 42 del Lungomare Duca degli Abruzzi – Ostia Ponente) aggiudicato alla A.S.D. Happy Surf;

Lotto 2 (Arenile compreso tra i civici nn. 42 e 36 del Lungomare Duca degli Abruzzi – Ostia Ponente) aggiudicato alla Circolo Nautico Ponente;

Lotto 3 (Arenile compreso tra i civici nn. 36 e 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi – Ostia Ponente): deserto;

Lotto 4 (Arenile compreso tra il civico 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi e la mezzeria di Via dell'Idrovolante – Ostia Ponente): deserto;

Lotto 5 (Arenile compreso tra la mezzeria di Via dell'Idrovolante e l'angolo estremo di Piazza Scipione l'Africano – Ostia Ponente) aggiudicato alla Il Borghetto s.r.l.;

Lotto 6 (Arenile compreso tra la concessione "Istituto Figlie di Santissima Maria" e lo stabilimento "La Conchiglia" – Ostia Centro – Lungomare Paolo Toscanelli, fronte Colonia Vittorio Emanuele III) aggiudicato alla Laboriosamente Società Cooperativa di Produzione e Lavoro;

Lotto 7 (Arenile compreso tra gli stabilimenti "Delfino" e "Belsito" – Ostia Levante – Lungomare Duilio) aggiudicato alla Società Cooperativa La Isla Bonita;

Lotto 8 (Arenile compreso tra gli Stabilimenti "Bungalow" e "Bonaccia" – Ostia Levante - Lungomare Amerigo Vespucci corrispondente al civico 144) aggiudicato alla A.T.I. UISP – Comitato Territoriale di Roma ed altri;

con la Determinazione Dirigenziale n. 1066/2014, sono state, altresì disposte le esclusioni dalla gara della Marisol Soc. Coop. Sociale a r.l. (concorrente per il Lotto n. 3), della Evoluzioni Ambientali s.c.r.l. (concorrente per il Lotto n. 4), della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Futura Onlus (concorrente per il Lotto n. 5) e della ROY'S Soc. Coop. Sociale a r.l. (concorrente per il Lotto n. 8), per aver presentato dichiarazioni non corrispondenti a quanto richiesto nel

Bando di Gara, con particolare riferimento all'inesistenza, per il soggetto rappresentato, delle condizioni stabilite dal predetto art. 38 dell'allora vigente D. Lgs. n. 163/2006;

avverso la Determinazione Dirigenziale n. 1066/2014 si è elevato un aspro contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo, azionato dai concorrenti esclusi e da quelli non vincitori e, in particolare:

- la ROY'S Soc. Coop. Sociale, che aveva presentato la propria offerta per i servizi connessi alla balneazione sul Lotto n. 8 (il medesimo aggiudicato alla ATI UISP ed altri), ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio la D.D. n. 1066/2014;

il contenzioso instaurato dalla concorrente esclusa è stato altalenante e si è definito dinanzi al Consiglio di Stato solo in data 12.06.2015 con la Sentenza n. 2897 che ha respinto le istanze della parte ricorrente, riconoscendo la legittimità dell'azione amministrativa;

medio tempore, tuttavia, in ragione del pronunciamento nella fase sommaria del giudizio, dinanzi al Consiglio di Stato che, con Decreto n. 3641 del 18.08.2014, ha respinto le istanze cautelari avanzate dalla ricorrente, con Determinazione Dirigenziale n. 2290 del 16.09.2014 è stata confermata l'aggiudicazione in favore della ATI UISP ed altri ed è stata autorizzata la stipula della convenzione per la gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera identificata negli atti di gara come Lotto n. 8;

- la Marisol Soc. Coop. Sociale a r.l. (concorrente per il Lotto n. 3), ha, altresì, impugnato dinanzi al TAR del Lazio la D.D. n. 1066/2014, affermando l'illegittimità della disposta esclusione dalla gara;

anche in questo caso il contenzioso è stato altalenante e si è definito dinanzi al Consiglio di Stato solo in data 10.09.2015 con la Sentenza n. 4228 che ha respinto l'appello proposto dalla ricorrente, confermando le proprie statuizioni espresse nella precedente fase cautelare con il Decreto n. 3640 del 18.08.2014;

- la Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Futura Onlus, che ha concorso per il Lotto n. 5, ha anch'essa impugnato dinanzi al TAR del Lazio la D.D. n. 1066/2014 con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara;

il contenzioso si è definito nella fase cautelare di primo grado con l'Ordinanza n. 4027 del 04.09.2014 e non è stato ulteriormente coltivato a cura della parte interessata;

- il contenzioso instaurato dalla Evoluzioni Ambientali s.c.r.l., concorrente per il Lotto n. 4, avverso la disposta esclusione di cui alla predetta D.D. n. 1066/2014 si è definito in senso favorevole per l'Amministrazione, in sede cautelare dinanzi al TAR del Lazio che, con l'Ordinanza n. 2259 del 22.05.2014, ha respinto le istanze di parte ricorrente la quale, però, non ha ulteriormente coltivato il giudizio;

a latere del contenzioso instauratosi per l'annullamento delle disposte esclusioni dalla procedura selettiva in esame, si è incardinato dinanzi al TAR del Lazio il giudizio proposto dalla seconda classificata nella graduatoria di merito per l'affidamento dei servizi sulla spiaggia identificata negli atti di gara, come Lotto n. 6, ATI Villa Maraini con La XIII Soc. Coop. Sociale;

secondo l'assunto della concorrente, l'intervenuta aggiudicazione in favore della Laboriosamente Società Cooperativa di Produzione e Lavoro dei servizi connessi alla

balneazione sulla spiaggia libera identificata come Lotto n. 6 sarebbe stata illegittima in quanto la stazione appaltante, al momento delle verifiche dei requisiti autodichiarati dalla concorrente, non avrebbe accertato la posizione giuridica rispetto alle previsioni di cui all'art. 38 dell'allora vigente Codice Contratti Pubblici, del soggetto rappresentato della aggiudicataria nell'anno precedente all'indizione degli atti di gara;

l'Amministrazione, pertanto, in esecuzione dell'Ordinanza istruttoria TAR n. 6471/2014 del 19.06.2014, ha riesaminato la posizione della concorrente / aggiudicataria Laboriosamente, alla luce di quanto disposto dal Giudice Amministrativo ed ha provveduto, con D.D. n. 1828/2014, per l'esclusione della predetta concorrente dalla procedura e, a seguito del conseguente scorrimento della graduatoria stilata, ha disposto l'aggiudicazione dei servizi connessi alla balneazione sul Lotto n. 6 in favore della ricorrente ATI Villa Maraini con La XIII Soc. Coop. Sociale;

con Sentenza TAR Lazio – Sez. II, n. 8276 del 29.07.2014, il Giudice Amministrativo, valutata l'azione di riesame condotta conformemente all'ordine impartito, ha quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del giudizio in questione;

tuttavia, la concorrente esclusa, Laboriosamente Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l., ha impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1828/2014;

nel Ricorso n. 10708/2014, pendente dinanzi alla II Sezione del TAR Lazio, la parte ricorrente Laboriosamente ha rinunciato alla discussione della pur presentata istanza cautelare di sospensione degli affetti del provvedimento impugnato;

con articolata e ampiamente motivata decisione il TAR ha respinto, con Sentenza n. 7872 del 04.06.2015, il ricorso proposto dalla suddetta Laboriosamente Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.;

in presenza dell'aspro contenzioso di cui si è dato conto, nelle more della definizione dei plurimi giudizi, costellati da non sempre univoci orientamenti del Giudice Amministrativo, soprattutto nella fase sommaria cautelare, l'Amministrazione è stata in condizione di poter stipulare solo alcuni degli atti negoziali conseguenti alla disposta aggiudicazione e, precisamente:

- Lotto n. 1: Happy Surf prot. CO52929 del 29.04.2014;
- Lotto n. 2: Circolo Nautico Ponente prot. CO52951 del 29.04.2014;
- Lotto n. 5: Il Borghetto prot. CO52416 del 28.04.2014
- Lotto n. 7: La Isla Bonita prot. CO52498 del 28.04.2014;

con la stipula dei suddetti atti negoziali, gli aggiudicatari hanno assunto nei confronti dell'Amministrazione i seguenti obblighi:

- A. svolgere, nel periodo 1 aprile/31 ottobre, di ciascun anno il servizio di guardiana, anche notturna, sul lotto assegnato;
- B. assicurare l'assistenza ai bagnanti, secondo le disposizioni adottate dalle competenti Autorità, con personale munito di regolare abilitazione professionale – brevetto di salvataggio;
- C. garantire, attraverso il posizionamento di appositi cartelli, indicativamente di dimensioni di cm. 60x 60, il libero accesso e la libera fruizione del tratto di arenile oggetto di affidamento. I

- cartelli dovranno recare la seguente dicitura: "S.P.Q.R. Roma Capitale - Municipio X - Accesso Gratuito";
- D. vigilare sull'osservanza da parte di tutti i fruitori dell'arenile delle ordinanze della Capitaneria di Porto, del Sindaco di Roma Capitale e delle norme igienico-sanitarie;
 - E. provvedere, per tutto l'anno, alla pulizia del lotto di arenile assegnato, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla pulizia dei servizi igienici pubblici;
 - F. assicurare il personale previsto nell'offerta di gara, per lo svolgimento dei servizi e delle attività descritte nella stessa offerta, nonché il personale addetto alla sicurezza dei bagnanti, che dovrà essere in possesso del brevetto di salvamento in corso di validità;
 - G. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia;
 - H. provvedere, per tutto l'anno, alla pulizia del marciapiede e, dove presente, della pista ciclabile e della manutenzione del verde nel tratto di lungomare prospiciente l'arenile affidato;
 - I. ripristinare, entro 120 giorni dalla data odierna, i luoghi secondo la planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub allegato A;
 - J. entro 60 giorni dalla data odierna, rimuovere le eventuali barriere architettoniche presenti sul lotto di arenile per cui si intende concorrere;
 - K. assicurare, prima dell'avvio della stagione balneare, la piena funzionalità dei servizi igienici, pure per portatori di handicap, anche con apparecchi sanitari di facile rimozione - cosiddetti bagni chimici - conformi alla normativa vigente, laddove detti servizi non fossero presenti;
 - L. ripristinare, ovvero posizionare, entro 90 giorni dalla data odierna, i distributori di acqua pubblica - fontanelle, all'interno degli arenili di competenza, curandone la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della presente convenzione;
 - M. esporre al pubblico, nel periodo di esercizio, con apposita cartellonistica, i relativi servizi aggiuntivi offerti, come indicati nell'offerta di gara;

i suddetti atti negoziali hanno previsto, inoltre, che la convenzione venisse a scadere il 31.12.2016, senza possibilità di rinnovo e/o proroga anche in presenza di eventuali migliorie apportate dai medesimi affidatari;

in pendenza del contenzioso di cui si è dato cenno, dovendo provvedere ad assicurare i servizi connessi alla balneazione sui restanti lotti di spiaggia, essendo *medio tempore* iniziata la stagione balneare 2014 (con decorrenza 01.05.2014 e termine al 30.09.2014), giusta Ordinanza del Sindaco n. 65 del 23.04.2014, con nota prot. CO50005 del 18.04.2014, l'Amministrazione ha invitato la Cooperativa Villa Maraini e la Le Tamerici Società Cooperativa Onlus alla procedura negoziata per l'espletamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere identificate negli atti di gara come Lotto n. 3 e Lotto n. 4;

successivamente, la stessa Amministrazione ha disposto l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera, identificata negli atti di gara, come Lotto n. 3 in via provvisoria con D.D. n. 2177 del 21.08.2014 alla Le Tamerici Società Cooperativa Onlus ed all'Associazione Sportiva Circolo Nautico Ponente e, successivamente, con D.D. n. 2275 del 12.09.2014, alla Astral Servizi Società Cooperativa, fino al 30.09.2014, dandone comunicazione ai precedenti provvisori affidatari con nota prot. CO107275 del 12.09.2014;

solo in esito alla definizione, anche nella fase sommaria del giudizio, l'Amministrazione ha, poi, potuto stipulare le ulteriori convenzioni e, più precisamente:

- Lotto n. 6: ATI Villa Maraini con La XIII Soc. Coop. Sociale prot. CO36367 del 23.03.2015, con scadenza al 31.12.2016 in quanto, per effetto della menzionata D.D. n. 1828/2014, la medesima ATI ha, di fatto, espletato l'affidamento dei servizi dedotti in convenzione anche nel corso della stagione balneare 2014, senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti affidamenti ;
- Lotto n. 8: ATI UISP con altri prot. CO113594 del 26.09.2014, rispetto alla quale, in ragione del contenzioso di cui si è dato conto, del conseguente slittamento della data di stipula e dell'effettivo affidamento, la scadenza della convenzione è stata fissata al 31.12.2017;

con tali atti negoziali, le parti private hanno assunto i medesimi obblighi sopra elencati dalla lettera A) alla lettera M);

come già rilevato, per effetto della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1066/2014, due lotti di spiaggia libera, sono risultati privi di aggiudicatari e, precisamente, il lotto identificato negli atti di gara come n. 3 ed il lotto identificato come n. 4;

pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 25.09.2014, l'Amministrazione ha approvato il Bando Pubblico ed il Disciplinare di Gara per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione su due spiagge libere del litorale di Roma Capitale (nel dettaglio, l'ex Lotto n. 3 e l'ex Lotto n. 4 della precedente procedura di gara) e, precisamente:

- spiaggia libera compresa tra i civici 36 e 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi – Ostia Ponente – Lotto n. 1
- spiaggia libera compresa tra il civico 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi e la mezzeria di Via dell'Idrovolante di ostia ponente – Lotto n. 2;

con Determinazione Dirigenziale n. 2620 del 30.10.2014 è stata nominata la Commissione Esaminatrice, incaricata della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;

la Commissione di Gara si è riunita in seduta pubblica il 30.10.2014 ed ha concluso i propri lavori in data 20.11.2014 ed ha stilato la graduatoria di merito provvisoria come di seguito riportata:

- Lotto 1:
 - 1° classificato: Le Tamerici
 - 2° classificato: Astral Servizi
- Lotto 2:
 - 1° classificato: Fare Sociale
 - 2° classificato: Le Tamerici
 - 3° classificato: A.S.D. Solaria

i lavori della Commissione di gara sono stati trasmessi alla Stazione Appaltante con nota riservata prot. CO156747 del 12.12.2014;

anche in questo caso, l'Amministrazione ha approvato i verbali della Commissione di Gara, ha espletato i controlli sulle dichiarazioni dei requisiti autodichiarati in sede di gara dalle concorrenti;

quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 09.02.2015, ha approvato la graduatoria definitiva ed ha disposto l'aggiudicazione dei servizi connessi alla balneazione, come di seguito:

- Lotto 1 (spiaggia libera compresa tra i civici 36 e 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi – ex Lotto n. 3): Le Tamerici Società Cooperativa Sociale;
- Lotto 2 (spiaggia libera compresa tra il civico 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi e la mezzeria di Via dell'Idrovolante – ex Lotto n. 4): Fare Sociale Società Cooperativa Sociale;

in esito all'aggiudicazione, l'Amministrazione ha stipulato con gli affidatari i seguenti atti negoziali:

- prot. CO35018 del 19.03.2015: convenzione per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sul Lotto n. 1 (ex Lotto n. 3), spiaggia libera compresa tra il civico 36 ed il civico 26 del Lungomare Duca degli Abruzzi di Ostia Ponente – Le Tamerici Soc. Coop. Sociale, con scadenza al 31.12.2017;
- prot. CO34933 del 19.03.2015: convenzione per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sul Lotto n. 2 (ex Lotto n. 4), spiaggia libera compresa tra il civico 26 e la mezzeria di Via dell'Idrovolante di Ostia Ponente – Fare Sociale Società Cooperativa Sociale a r.l., con scadenza al 31.12.2017.

Considerato che:

con Decreto del Prefetto di Roma n. 292944 del 15.12.2014 è stata istituita, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la Commissione di Accesso presso Roma Capitale;

i lavori della Commissione Prefettizia si sono conclusi con la stesura della nota Relazione "Magno", costituito da un elaborato e minuzioso resoconto delle attività di accesso esercitate, che ha dedicato al Municipio Roma X (Ostia) ben oltre 140 delle 834 pagine di narrazione, relative alle infiltrazioni ed alla presenza della criminalità organizzata nel territorio municipale;

la Relazione "Magno", inizialmente secretata, è stata, poi, declassificata a libera consultazione con Prefettizia prot. 2144/2015, in data 02.11.2015;

medio tempore, tuttavia, in data 27.08.2017, il Ministro dell'Interno ha sottoposto all'attenzione del Presidente della Repubblica le risultanze della Commissione di Accesso Prefettizia presso Roma Capitale, con le quali è stato posto in rilievo, avuto riguardo al Municipio Roma X, il "sostanziale asservimento della struttura politica ed amministrativa" del medesimo Municipio "agli interessi della criminalità organizzata in un quadro ambientale connotato dall'invasiva presenza di associazioni di stampo mafioso, spesso in conflitto tra loro, di cui è stata rilevata una marcata vocazione al controllo del territorio. In particolare la magistratura inquirente ha messo in luce l'interessamento delle consorterie locali per gli appalti affidati dal Municipio, segnatamente nel settore del verde pubblico. Sotto tale profilo la Commissione di indagine sottolinea come Ostia Lido, sede di importanti infrastrutture e di molteplici attività commerciali, costituisca da tempo un polo di attrazione per sodalizi criminali non soltanto autoctoni, ma anche provenienti da altri ambiti regionali, dediti, tra l'altro, al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, all'estorsione, all'usura, al controllo del gioco d'azzardo ed al riciclaggio. Quindi, l'Organo ispettivo si sofferma sugli esiti delle più importanti operazioni di polizia giudiziaria che negli ultimi anni hanno colpito il territorio ostiense, al fine di fornire una ricostruzione il più possibile esaustiva del contesto malavitoso locale. ... In tale ambito, particolarmente utili alla chiarificazione degli assetti criminali esistenti nel comprensorio di Ostia si sono rivelati gli esiti di una precedente operazione terminata nel mese di luglio 2013 con l'esecuzione di un'ordinanza

di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi personaggi di spicco di due clan contrapposti e di un provvedimento di sequestro preventivo in relazione a numerose proprietà immobiliari e società individuali site nel territorio municipale ed in aree limitrofe. In quella occasione sono stati messi in luce i legami tra l'imprenditoria locale e la criminalità organizzata ed è emersa la posizione dell'Organo di vertice di un'importante struttura turistica ostiense, successivamente imputato per i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori e concorso in bancarotta ed i cui rapporti con le consorzierie localmente egemoni sono risultati mediati da un pregiudicato incaricato della gestione delle attività economiche riconducibili ad una delle consorzierie in parola. ... La Commissione di indagine ha, quindi, preso in considerazione gli atti intimidatori, che, dalla fine del 2014 hanno ripreso a colpire il litorale romano, tra i quali meritano di essere richiamati per la loro valenza sintomatica di indebite ingerenze nell'attività amministrativa del Municipio, quelli che hanno riguardato i locali in uso all'Ufficio Spiagge Libere e la sede di un'associazione culturale il cui presidente è un consigliere municipale. È stata poi vagliata l'attività gestionale del Municipio al fine di verificarne l'eventuale permeabilità agli interessi della criminalità organizzata, con specifico riferimento agli affidamenti di appalti e alle concessioni di beni demaniali intervenute successivamente alle consultazioni amministrative del 2013. Sotto questo profilo, sono state riscontrate gravi e reiterate irregolarità, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa a vantaggio di imprese controindicate. Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nel Municipio X di Roma Capitale, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per contrastare ogni possibile infiltrazione e per assicurare il risanamento dell'ente";

il Ministro ha, in conclusione, ritenuto, ricorrendo "le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Municipio X di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" ed ha valutato che "In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi";

il Presidente della Repubblica, si è, così, espresso in merito al rapporto ministeriale: "... a seguito dell'accesso ispettivo sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività municipale" ... "la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale" ... "al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione municipale, si rende necessario disporre la gestione straordinaria del Municipio X di Roma Capitale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale";

pertanto, con Decreto del 27.08.2015, il Presidente della Repubblica ha disposto, ai sensi degli artt. 143 e 146 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo scioglimento degli Organi di Governo municipali ed ha nominato la Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria del Municipio Roma X;

la Commissione Straordinaria si è insediata i primi giorni del mese di settembre 2015 e, come da norma di legge, ha assunto i poteri del Presidente del Municipio, del Consiglio e della Giunta Municipali, Organi di Governo e Controllo della Struttura Territoriale del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale;

medio tempore, anche la compagine dirigenziale della Struttura Territoriale è stata del tutto rinnovata, con la nomina della Dott.ssa Proverbio a Direttore apicale della Struttura, in virtù dell'Ordinanza Sindacale n. 79 del 10.04.2015 e con la nomina dell'Arch. Cinzia Esposito quale Direttore dell'allora denominata Direzione Ambiente e Territorio e correlata Unità Organizzativa Ambiente e Litorale, in virtù dell'Ordinanza Sindacale n. 75 del 10.04.2015 (incarico effettivo dal 13.04.2015);

successivamente, con Ordinanza del Sindaco n. 191 del 29.09.2015 all'Arch. Esposito è stato attribuito anche l'incarico di Direttore apicale del Municipio;

fin dal primissimo insediamento, la Commissione Straordinaria ha intrapreso una capillare azione di indirizzo per la riorganizzazione degli uffici amministrativi municipali;

con Deliberazione n. 1 del 22.09.2015, la Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, ha approvato le *"Linee di indirizzo per l'azione amministrativa nelle materie di competenza del Municipio Roma X"*, sul presupposto del necessario ripristino della legalità dell'azione amministrativa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, escludendo ogni forma di ingerenza e di discrezionalità;

l'azione della Commissione Straordinaria si è propagata con ulteriori provvedimenti deliberativi che, a vario titolo, hanno sostenuto ed integrato il complessivo programma di rigenerazione della macchina amministrativa, consentendo anche la rotazione del personale ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), in attuazione della L. n. 190/2012 e, quindi, pervenendo allo sradicamento del rischio di corruzione;

in attuazione del mandato Presidenziale ricevuto, la Commissione Straordinaria, in stretta sinergia con i vertici amministrativi della Struttura Territoriale ha, quindi, iniziato un percorso di controllo capillare del Litorale e, per conseguire gli obiettivi prefissati, ha istituito un Tavolo Tecnico Interistituzionale tra Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto, Polizia Locale di Roma Capitale e Uffici Tecnici municipali;

a latere del Tavolo Tecnico Interistituzionale, la Commissione Straordinaria ha fortemente sollecitato l'instaurazione di un Tavolo Interforze, al quale sono state invitate tutte le Forze dell'Ordine, per le rispettive materie di competenza, ma con il comune obiettivo di vigilare, contrastare e reprimere ogni forma di abuso e di illegalità, con particolare riferimento alle attività turistico – ricreative presenti sul Litorale lidense;

in questo complessivo quadro di azione, che ha fortemente inciso sull'andamento delle trasversali competenze degli Uffici municipali interessati, con nota pervenuta agli atti del Municipio X con prot. CO132866 del 10.11.2015, l'Ing. Andrea Schiavone, nella qualità di Presidente di LabUr Laboratorio di Urbanistica, ha presentato formale esposto avente ad oggetto: <<Ostia, Bando spiagge libere 2014 – L'Associazione "Libera" ed il Lotto 8>>;

il suddetto esposto è stato indirizzato, oltre che alla Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria del Municipio Roma X ed alla compagine dirigenziale della Struttura Territoriale, anche agli Uffici centrali dell'Amministrazione Capitolina ed agli Organi di Governo della Capitale, nonché alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma ed alla Corte dei Conti;

con l'esposizione in questione, l'Ing. Schiavone ha evidenziato, nelle proprie conclusioni, un'affermata mancanza di trasparenza amministrativa nell'aggiudicazione dei servizi connessi alla balneazione all'ATI UISP, con Le Grand Coureur s.r.l. e Libera Associazione Nomi e Numeri Contro Le Mafie, sulla spiaggia libera, identificata negli atti di gara di cui alla D.D. n. 325/2014 richiamata in premessa, come Lotto n. 8;

con nota prot. CO135296 del 17.11.2015, la Commissione Straordinaria ha trasmesso l'esposto in parola alla Direzione apicale del Municipio per richiedere una dettagliata relazione in merito;

con nota prot. CO142209 del 04.12.2015, la Direzione apicale del Municipio ha fornito riscontro a quanto richiesto dalla Commissione Straordinaria, indirizzando la corrispondenza anche alla Prefettura di Roma, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed agli altri Enti ed Uffici interessati, corrispondendo puntualmente alle questioni dedotte dall'esponente nel merito della procedura di gara e dell'affidamento alla suddetta ATI UISP;

successivamente, con nota prot. CO149435 del 28.12.2015, il Direttore del Municipio ha direttamente corrisposto all'ANAC, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti ed alla Regione Lazio nel merito dell'esposto in parola, anticipando, in particolare, alla pag. 6, le questioni di rilevanza erariale di cui si dirà appresso;

infatti, nell'argomentare in merito ai provvedimenti assunti nel 2012 dagli Organi di Governo municipali, la Direzione del Municipio ha sottoposto alle Autorità destinatarie della corrispondenza in esame tutte le distorsioni giuridiche che avevano caratterizzato l'azione amministrativa in quel periodo e che avevano lasciato traccia degli inquinamenti della criminalità organizzata nel Municipio, debitamente riferite nella Relazione "Magno";

con nota prot. 3350 del 11.01.2016, pervenuta agli atti del Municipio Roma X con prot. CO2059 del 12.01.2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, direttamente investita dall'Ing. Schiavone nel merito della fattispecie in esame, al fine di valutare la sussistenza di eventuali margini di intervento, ha chiesto al Municipio Roma X la trasmissione della documentazione allegata alla nota Direttoriale prot. CO149435 del 28.12.2015;

tale documentazione è stata inviata all'ANAC su supporto informatico, con nota prot. CO2462 del 12.01.2016;

l'istruttoria espletata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riversata agli atti del Fascicolo n. 114/2016 dell'Area Vigilanza – Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture, ha prodotto i primi risultati con nota prot. 62296 del 19.04.2016, pervenuta in pari data agli atti del Municipio Roma X con prot. CO40856;

con tale nota, l'Autorità, sull'accordato presupposto dell'istituto applicato dall'Amministrazione della Concessione di Servizi, ex art. 3, comma 10 dell'allora vigente D. Lgs. n. 163/2006, ha operato i seguenti rilievi in ordine alla complessiva procedura di gara di cui alla suddetta D.D. n. 325/2014:

- mancata acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG), con conseguente violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio di cui all'art. 7

dell'allora vigente Codice Contratti Pubblici, violazione del sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità ex art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005, richiamato dall'allora vigente art. 8, comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

- mancata indicazione del valore della concessione;
- illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione di Gara per aver disposto un numero di membri pari a quattro, anziché aver disposto un numero dispari di membri;
- genericità dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara;
- genericità dei criteri di valutazione delle offerte disposti dal Disciplinare di Gara;
- inidoneità della richiesta del possesso dei requisiti di carattere morale di cui all'allora vigente art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- mancata comunicazione da parte della Stazione Appaltante delle esclusioni al Casellario Informativo dell'ANAC;
- incertezza in merito all'effettuazione delle verifiche antimafia, attraverso la richiesta di informazioni sui concorrenti aggiudicatari ex art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;

con nota prot. CO52207 del 16.05.2016, l'Amministrazione ha fornito dettagliato e documentato riscontro rispetto ai rilievi segnalati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con particolare riguardo:

- all'avvenuta acquisizione del Codice Identificativo della Gara, sebbene non riportato nel corpo della D.D. n. 325/2014;
- alla mancata indicazione del valore della concessione, in quanto l'istituto applicato dall'Amministrazione sulle spiagge libere non avrebbe previsto la corresponsione di un canone derivante da Concessione Demaniale Marittima;
- alla dedotta illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione di Gara, rispetto al quale è stato rilevato come i membri nominati fossero tenuti ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante ed abbiano nella seduta riservata del 12.03.2014 dichiarato l'inesistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi dei componenti;
- alla affermata genericità dei requisiti di capacità tecnica e professionale, viceversa ritenuti coerenti con quanto previsto dall'art. 42 dell'allora vigente Codice Contratti;
- all'applicazione dei criteri maggiormente garantisti dell'imparzialità con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte;
- alle risultanze dei plurimi contenziosi di cui si è dato anche conto nelle premesse del presente provvedimento, rispetto ai requisiti di carattere morale di cui all'allora vigente art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- all'avvenuta richiesta delle certificazioni antimafia;

medio tempore, con nota pervenuta agli atti del Municipio con prot. CO40646 del 19.04.2016, la ATI UISP ed altre, già affidataria dei servizi oggetto di gara sulla spiaggia libera identificata come Lotto n. 8 e parte contraente dell'atto negoziale stipulato con l'Amministrazione in data 25.09.2014 (prot. CO113594 del 25.09.2014), ha dichiarato di volersi sciogliere da ogni rapporto negoziale, eccependo la nullità della convenzione in atto con il Municipio Roma X ex art. 1418 c.c., perché stipulata in violazione di norme imperative ed inderogabili, ovvero gli artt. 35, 44, 46 e 48 del D.P.R. n. 380/2001;

secondo gli assunti della ATI UISP, sul manufatto adibito a chiosco per la somministrazione alimenti preconfezionati e bevande, sito sulla spiaggia libera identificata come Lotto n. 8, oggetto di affidamento, sarebbe stati realizzati interventi edilizi abusivi;

infatti, l'ATI ha comunicato all'Amministrazione di esser venuta a conoscenza di una Determinazione Dirigenziale n. 1547, adottata il 06.05.2010 dall'allora denominata Unità Organizzativa Tecnica municipale, con la quale sarebbe stata ingiunta nei confronti della ROY'S Soc. Cooperativa Sociale (precedente affidatario), la demolizione delle opere abusivamente realizzate sul Demanio Marittimo dello Stato;

l'Amministrazione, nel prendere atto della volontà manifestata dalla suddetta ATI UISP ha proceduto alla riconsegna dell'affidamento in data 29.04.2016, stilando apposto verbale con prot. CO42529 e prot. CO44805 in pari data;

successivamente, con nota prot. 95755 del 17.06.2016, pervenuta agli atti del Municipio con prot. CO66951 del 20.06.2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha invitato l'Amministrazione a produrre copia dell'ordine di demolizione n. 1547/2010 ed ha chiesto di chiarire se il manufatto oggetto di sanzione edilizia fosse il medesimo indicato nella planimetria allegata sub "A6" degli atti di gara, indicando, altresì, le ragioni della mancata esecuzione della demolizione;

con nota prot. CO78327 del 19.07.2016, l'Amministrazione ha riscontrato le richieste dell'Autorità, comunicando le intervenute attività di indagine della Magistratura Inquirente, anch'essa investita in merito all'esposto dell'Ing. Schiavone (di cui al prot. municipale CO132866 del 10.11.2015), con la conseguente impossibilità di trasmettere la documentazione richiesta in quanto *medio tempore* assoggettata a riserbo istruttorio.

Rilevato che:

i contenuti dell'esposto dell'Ing. Schiavone di cui si è detto, sono stati occasione ed oggetto di attenzione non solo da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ma anche della Magistratura Inquirente e della Procura Erariale;

a *latere* delle attività d'indagine penale e contabile, di cui appresso si dirà, la Struttura Territoriale, su impulso della Commissione Straordinaria ha intrapreso una capillare e metodica azione complessiva di natura ispettiva, coadiuvata dall'intervento della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia del Demanio, nonché della Polizia Locale di Roma Capitale;

come detto, il Tavolo Tecnico Interistituzionale ha sistematicamente analizzato le singole attività turistico ricreative presenti lungo tutto il Litorale di Roma Capitale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, in regime di Concessione Demaniale Marittima e le spiagge libere oggetto del presente provvedimento, nonché quelle in cui risultano presenti Concessioni Demaniali Marittime cosiddette "francobollo", per essere riferite alla sola area di Demanio Marittimo dello Stato occupata da manufatti all'interno dei quali si svolge prevalentemente attività privatistica e imprenditoriale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

i lavori del suddetto Tavolo si sono susseguiti ininterrottamente per tutto l'arco dell'anno 2016, anche nel pieno svolgimento della stagione balneare ed hanno consentito alla Direzione della Struttura di operare una complessiva attività di riesame di tutti i procedimenti che, in vario modo, hanno riguardato la gestione del Litorale di competenza;

è stato necessario operare interventi di natura trasversale in quanto, sul Demanio Marittimo dello Stato convergono plurime competenze degli Uffici municipali: quelle strettamente connesse alla materia del Demanio Marittimo secondo la disciplina del vigente Codice della Navigazione e delle Leggi e Regolamenti Regionali sovraordinati, quelle legate ai procedimenti di disciplina edilizia appannaggio della Direzione Tecnica municipale e quelle connesse ai Pubblici Esercizi assegnate all'Ufficio Commercio municipale;

è stato, quindi, possibile accertare come, nel corso degli anni, si fosse verificata una parcellizzazione ed una frammentazione dei procedimenti amministrativi, nonostante i medesimi procedimenti fossero, invece, sussunti sotto il comune denominatore della gestione del Demanio Marittimo dello Stato;

è stato verificato come, innumerevoli processi amministrativi, risultati sconnessi l'uno rispetto all'altro, avessero favorito l'omesso controllo e la perdita di quella sinergia, tra le varie competenze municipali, indispensabile per contrastare i fenomeni di connivenza, di corruzione e di infiltrazioni della criminalità organizzata ai livelli denunciati dalla più volte menzionata Relazione "Magno";

uno degli effetti principali del capillare lavoro di verifica e di riesame è stata la metodica e strutturata ricostruzione normativa delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia del Demanio Marittimo;

tale ricostruzione ha consentito di chiarire univocamente il regime applicativo della particolare disciplina legata alle disposizioni della cosiddetta "subdelega regionale in tema di Demanio Marittimo", all'indomani dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/1998, con il quale si è avviato il lungo percorso di decentramento amministrativo in materia;

infatti, con l'art. 105 del D. Lgs. n. 112/1998, rubricato "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali", è stato disposto che: "1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: ... l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002";

successivamente, con Legge Regionale Lazio n. 14 del 06.08.1999, sono state dettate disposizioni per la "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

con Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 2816 del 25.05.1999, è stata conferita la "Subdelega di compiti e funzioni amministrative ai comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi";

in particolare, con tale Deliberato, la Giunta Regionale del Lazio ha stabilito che: "I. ... in attesa di uno specifico piano di settore per le coste, determina linee di indirizzo e criteri guida per l'utilizzo a fini turistici e ricreativi delle zone costiere regionali del demanio marittimo purché compatibili con le norme di tutela ambientale e paesaggistiche vigenti. II. Per la pianificazione e gestione delle aree demaniali marittime così come definite dall'art. 28 del codice della navigazione ed altre leggi e regolamenti, ad esclusione dei porti e delle rade, la Regione si avvale dei comuni costieri ai quali sono sub delegati poteri e compiti. III. Individua, tra le attività che debbono esercitate dai comuni, quelle relative alle funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione delle aree demaniali marittime che abbiano finalità turistiche e ricreative o riguardino opere pubbliche o di interesse pubblico, in attuazione di strumenti di programmazione e direttive regionali ed in conformità della vigente normativa vincolistica. IV. Sono in particolare sub delegate ai comuni le seguenti attività:

- a) rinnovo delle concessioni assentite per licenza che avranno, di regola, durata quadriennale, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato, fino ad un massimo di dieci anni;
- b) rilascio delle nuove concessioni alle condizioni di cui al successivo punto VIII¹;
- c) revoca e decadenza delle concessioni previo esplicito assenso della Regione all'avvio del relativo procedimento². In ogni caso, nell'ambito del procedimento, il comune fissa un termine per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni da parte del concessionario. Inoltre, quando la revoca di una concessione stia per essere disposta per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione procederà ai sensi dell'art. 42 del codice della navigazione. In via subordinata, su richiesta dell'interessato, l'amministrazione procederà ad offrire al medesimo qualora fosse disponibile sul litorale di sua competenza, una concessione equivalente per estensione;
.... Omissis
- e) autorizzazione ai subingressi nelle concessioni, previsti dall'art. 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- f) risoluzione dei casi di concorrenza di domande per la concessione del medesimo bene, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 del codice della navigazione³, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 494/1993. In caso di licitazione provata si dovranno seguire i seguenti criteri di preferenza:
 - 1) apposito piano tecnico - economico di insediamento predisposto dall'istante, che preveda, tra l'altro:

¹ "VIII. Fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma relativo al PUA, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime. Ad avvenuta pubblicazione potranno essere esercitate dai comuni le funzioni amministrative previste dalle lettere b) ed f) del punto IV".

N.B.: La disposizione, contenuta in questo punto VIII, sarà oggetto di revoca per effetto della Deliberazione G.R. Lazio n. 1161 del 30.07.2001.

² non più necessario dopo l'entrata in vigore dell'art. 49 della L.R. Lazio n. 13/2007 e s.m.i..

³ "Art. 37 Concorso di più domande di concessione.

[I]. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

[II]. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili (1).

[III]. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata (1).

(1) L'art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. con modific. in l. 26 febbraio 2010, n. 25, ha abrogato l'ultimo periodo del comma che recitava: «È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 02 d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, conv., con modif., in l. 4 dicembre 1993, n. 494". Pertanto, al comune spetta solo l'istruttoria per l'individuazione del soggetto cui andrà rilasciato il titolo concessorio demaniale. Quest'ultimo, fino all'approvazione del PUA adottato dal Comune da parte della Regione, potrà essere rilasciato solo dalla Regione stessa.

- maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
 - il livello occupazionale;
 - la realizzazione di infrastrutture previste dal P.U.A. comunale a servizio dell'area oggetto della richiesta concessione;
- 2) progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 494/1993.

.... Omissis”;

l'Allegato <<A>> del Deliberato regionale in esame, stabilisce le “direttive e criteri per la redazione dei P.U.A.”, i Piani di Utilizzazione degli Arenili;

al punto 6) del medesimo Deliberato è stabilito: “Le spiagge libere non in concessione dovranno essere individuate e definite in modo che il comune competente possa garantire nei termini adeguati al previsto utilizzo del bene spiaggia, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria ...”;

successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1705 del 18.07.2000⁴, sono state dettate le “Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14⁵. Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25.05.1999, n. 2816, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico – ricreativa”;

al Capo IV del Deliberato in esame sono indicati i “criteri generali di pianificazione e limitazioni” per l'effettivo esercizio della sub delega;

al paragrafo I è, inoltre, esplicitamente previsto che: “... Oltre alle aree in concessione anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito devono essere dotati di quei servizi minimi in precedenza richiamati e devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili”;

il paragrafo prosegue al 15° cpv. prevedendo che: “le spiagge libere debbono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio, può essere

⁴ questa Deliberazione sarà oggetto di revoca, per effetto dell'approvazione della Deliberazione G.R. Lazio n. 1161 del 30.07.2001.

⁵ “Art. 77 (Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:

... Omissis

2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) omissis;

b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.

... Omissis”.

prevista anche l'installazione di piccoli chioschi di superficie massima di 25 mq. all'interno dei quali possono trovare allocazione i servizi igienici e di primo soccorso";

infine, con Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 1161 del 30.07.2001, sono state dettate le "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: D.G.R. 1494 del 28.04.98; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della D.G.R. n. 2816 del 25.5.1999; D.G.R. 1705 del 18 luglio 2000";

detta ultima Deliberazione è da ritenersi cogente ai fini della disciplina in esame ed alla predisposizione del Piano di Utilizzazione degli Arenili che l'allora denominato Comune di Roma ha adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 14.02.2005;

il P.U.A. Capitolino è stato, poi, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 141/2006;

con la Deliberazione G.R. Lazio n. 1161/2001, sono state elencate le competenze riservate ai Comuni e sono state esplicitate le correlate tipologie di uso del Demanio Marittimo;

il punto 16 del Deliberato in esame detta la disciplina delle cosiddette "Spiagge libere", secondo il quale: "Le spiagge libere debbono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio può essere prevista anche l'installazione di piccoli chioschi di superficie massima di 25 mq. all'interno dei quali possono trovare esclusiva allocazione i servizi igienici e di primo soccorso. Al fine comunque di evitare la trasformazione delle spiagge libere attrezzate in spiagge attrezzate, si dovrà evitare di autorizzare privati ad effettuare l'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere".

Ritenuto che:

dalla disamina del laborioso susseguirsi di provvedimenti regionali, è emerso univocamente e chiaramente come la gestione delle spiagge libere del Litorale di Roma Capitale sia stato oggetto di una fuorviante ed alterata percezione delle disposizioni di rango sovraordinato;

le risultanze dell'ampio e complesso lavoro di verifica, sovrinteso dalla Commissione Straordinaria e corroborato dagli sviluppi delle attività investigative della magistratura Inquirente e Contabile, hanno disvelato uno scenario di illegittimità e di illeciti dilagante che ha caratterizzato l'azione amministrativa negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore delle disposizioni sulla subdelega in materia di Demanio Marittimo;

in particolare, il tema sotteso alla libera fruibilità delle spiagge libere, per come elaborato dai diversi Uffici dell'Amministrazione locale, ha subito un'impropria interpretazione delle stesse disposizioni di legge ed ha comportato un evidente sviamento dell'azione amministrativa, connotata da eccesso di potere, oltre che dagli altri vizi sintomatici degli atti amministrativi;

in primo luogo è stato possibile accertare come, in aperto contrasto con le disposizioni di rango regionale, all'indomani delle riportate disposizioni di subdelega, l'Ente Locale abbia ritenuto di poter ancora rivestire la funzione di concessionario delle spiagge libere presenti sul Litorale di competenza municipale;

è stato, infatti, accertato che, in passato, l'Ente Locale è ben stato titolare di Concessioni Demaniali Marittime rilasciate dall'allora competente Capitaneria di Porto, rispetto ai seguenti tratti di spiaggia libera:

- zona Demaniale Marittima compresa fra i civici 230 e 242 di Lungomare Paolo Toscanelli, fra Cantiere Navale Marini ed Istituto Marco Colonna: Concessione Demaniale Marittima n. 217 del 1995⁶;
- zona Demaniale Marittima tra lo Stabilimento Balneare "Belsito" e lo Stabilimento Balneare "Delfino": Concessione Demaniale Marittima n. 218 del 1995 della Capitaneria di Porto per il periodo dal 01.08.1995 al 31.07.1999⁷;
- zona Demaniale Marittima in fregio a Piazza Scipione l'Africano a ponente del cantiere navale "Marini" con estensione della stessa fino al confine del porto di Ostia: Concessione Demaniale Marittima n. 219 del 1995 della Capitaneria di Porto presumibilmente (data poco leggibile) per il periodo dal 01.01.1994 al 31.12.1998⁸;
- zona Demaniale Marittima fra lo Stabilimento Balneare "Arcobaleno Beach" e l'Istituto Figlie SS.ma Maria Immacolata: Concessione Demaniale Marittima n. 216 del 1995 della Capitaneria di Porto per il periodo dal 01.08.1995 al 31.07.1999⁹;
- zona Demaniale Marittima a levante dello Stabilimento Balneare "Plinius": Concessione Demaniale Marittima n. 100 del 1995 della Capitaneria di Porto per il periodo dal 01.01.1994 al 31.12.1997 (Prat. OS/27)¹⁰;
- tratto di suolo Demaniale Marittimo a levante dello Stabilimento Balneare della Guardia di Finanza, antistante il Campeggio Turistico Internazionale: Concessione Demaniale Marittima n. 79 del 1995 della Capitaneria di Porto per il periodo dal 01.01.1994 al 31.12.1997, per il quale fu concesso dalla Capitaneria di Porto di Roma il rinnovo per il periodo dal 01.01.1998 al 31.12.2001 - (Prat. OS/60) o (Prat. OS/21S);

tuttavia, come peraltro riportato nelle relative note a piè pagina, non consta che all'indomani dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di subdelega regionale in materia di

⁶ (Prat. OS/6T) per la quale fu richiesto il rinnovo da parte del Presidente *pro tempore* del Municipio XIII (ora X), in data 10.06.2010 con prot. MO83621. Agli atti dell'Ufficio non sono stati rinvenuti documenti che ne attestino il riscontro.

⁷ (Prat. OS/205) o (Prat. OS/14C) per la quale fu richiesto un rinnovo ad opera dell'allora Presidente del Consiglio della Circoscrizione XIII, per il periodo dal 01.08.1999 al 31.07.2003, con prot. 35084 del 21.05.1999, ed un rinnovo da parte del Presidente *pro-tempore* del XIII Municipio, Giacomo Vizzani datato 10.06.2010, con prot. MO55430, che però, anche in questo caso, non sembra abbiano avuto riscontro.

⁸ (Prat. OS/204) o (Prat. 13/P) per la quale fu richiesto il rinnovo ad opera dell'allora Presidente del Consiglio della Circoscrizione XIII, per il periodo dal 01.08.1999 al 31.07.2003, con prot. 35083 del 21.05.1999, che, però, mancando agli atti dell'Ufficio documenti che ne attestino l'accoglimento, non sembrerebbe aver ricevuto riscontro.

⁹ (Prat. OS/207) o (Prat. OS/11C) per la quale fu richiesto, dapprima, il rinnovo ad opera dell'allora Presidente del Consiglio della Circoscrizione XIII, per il periodo dal 01.08.1999 al 31.07.2003, con prot. 35085 del 21.05.1999, e, successivamente, dal Presidente *pro tempore* del Municipio XIII (ora X), effettuata in data 10.06.2010 con prot. MO55436, le quali, però, mancando agli atti dell'Ufficio scrivente documenti che ne attestino l'accoglimento, non sembrerebbero aver ricevuto riscontro.

¹⁰ Agli atti dell'Ufficio non sono state reperite istanze di rinnovo.

Demanio Marittimo, lo Stato abbia provveduto al rilascio di nuove Concessioni Demaniali Marittime in capo all'Ente Locale, per i suddetti tratti di spiaggia libera;

appare con ogni evidenza che l'assunzione in via diretta della gestione delle spiagge libere in capo all'Ente Locale, per effetto delle riportate disposizioni regionali, ha comportato l'esaurimento in capo all'Ente Locale del ruolo di concessionario precedentemente rivestito;

il dato emergente è stato ulteriormente acclarato dall'esame di una serie di documenti rinvenuti presso gli Uffici municipali e risalenti agli anni 1997 e seguenti che, in quanto riversati agli atti delle indagini della Magistratura Inquirente, sono sottratti a qualsivoglia tipologia di accesso;

in particolare, con Deliberazione del Consiglio dell'allora denominata Circoscrizione XIII n. 127 del 04.08.1997 (sottratta all'eccesso), è stato disposto l'affidamento – per il periodo maggio 7 settembre 1998 – delle attività per *"la fornitura dei servizi connessi alla balneazione degli arenili in concessione al Comune di Roma ..., alle cooperative sociali ... all'art. 1, comma b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e che risultino iscritte all'Albo regionale – sezione B e sezione C, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n. 24"*;

successivamente, a regime normativo di subdelega oramai in atto, con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 28.07.2000, l'allora denominato Dipartimento IX – VI U.O. del Comune di Roma (atto sottratto all'accesso), ha disposto di *"concedere alla Circoscrizione XIII del Comune di Roma", in persona del Presidente p.t., "l'autorizzazione ad occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 17.000, relativa al tratto di arenile compreso tra il confine del costruendo Porto di Roma e la zona in concessione a Repubbliche Marinare s.r.l. allo scopo di mantenere una spiaggia libera al pubblico uso, con utilizzazione dal 1 Maggio al 30 settembre"*, per la durata di mesi 48, dal 01.08.1999 al 31.07.2003;

con il medesimo provvedimento, gravemente sospetto di illegittimità per i motivi che di seguito saranno esplicitati, l'Ufficio dipartimentale dell'Ente Locale ha anche concesso all'allora denominata Circoscrizione XIII, l'autorizzazione ad installare manufatti sulla spiaggia libera, stabilendo che con successivo provvedimento sarebbe stato determinato l'importo del relativo canone demaniale;

inoltre, con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 28.05.2001, l'allora denominato Dipartimento IX – VI U.O. del Comune di Roma (atto sottratto all'accesso), ha disposto di *"autorizzare la variazione del contenuto delle concessioni sottoindicate, di cui la Circoscrizione XIII è titolare, da spiagge libere a spiagge libere attrezzate:*

- conc. n. 79/95 per l'arenile antistante il Camping Internazionale;
- conc. n. 80/95 per l'arenile sito in Lungomare Paolo Toscanelli n. 317;
- conc. n. 100/95 per l'arenile sito in Piazza dei Canotti tra gli stabilimenti "Plinius" e "Tibidabo";
- conc. n. 216/95 relativa all'arenile sito tra gli stabilimenti "Arcobaleno Beach" e "Istituto Figlie di maria Immacolata";
- conc. n. 217/95 per l'arenile sito tra il "Cantiere Navale ex Marini" e "Istituto Nautico M. Colonna";
- conc. n. 218/95 per l'arenile sito tra gli stabilimenti "Belsito" e "Delfino";
- conc. n. 219/95 per l'arenile compreso tra Piazza Scipione l'Africano fino al confine con il Porto di Roma";

i provvedimenti amministrativi in parola traducono in atti la fuorviata e sviata interpretazione delle intervenute disposizioni di subdelega;

in buona sostanza l'allora denominata Circoscrizione XIII (oggi Municipio Roma X), dagli anni 2000, almeno fino al 2012, ha ritenuto di essere concessionario delle suddette spiagge libere, in virtù di una Concessione Demaniale Marittima rilasciata dall'Ufficio dipartimentale dello stesso Ente Locale;

la Circoscrizione (oggi Municipio) ha ritenuto di essere un Ente separato dall'Ente Locale e l'allora denominato Dipartimento IX ha ritenuto, altrettanto erroneamente, che una Struttura Territoriale del Decentramento Amministrativo (ai sensi dello Statuto dell'Ente Locale), potesse essere riconoscibile quale titolare di una Concessione Demaniale Marittima;

appare di tutta evidenza l'abnormità logica prima che giuridico-amministrativa di una simile interpretazione delle sopra riportate disposizioni normative in materia di Demanio Marittimo;

dalla laboriosa azione di riesame è, altresì, emerso come tratti unitari di spiaggia libera, come quella che si snoda tra il Porto Turistico di Roma ed il confine con lo stabilimento balneare "Anema e Core", siano stati artificialmente ed immotivatamente frazionati in cinque lotti, contravvenendo a quanto disposto dalle disposizioni regionali in materia di subdelega, secondo le quali l'ente Locale avrebbe dovuto gestire in via diretta le spiagge libere, unitariamente inscindibili, presenti sul territorio di competenza;

tale suddivisione in lotti non risulta giuridicamente sorretta da alcun atto e/o provvedimento amministrativo;

nel 2012, con l'approvazione degli atti di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 50/2012, si è assistito all'ulteriore travisamento e sviamento di potere nell'ambito della gestione delle spiagge libere;

infatti, sul falso presupposto che l'allora Municipio XIII fosse concessionario delle spiagge libere, è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione ai sensi dell'art. 45 *bis* del Codice della Navigazione;

la norma in esame prevede che il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità concedente, possa affidare a terzi soggetti l'esercizio della concessione o l'esercizio di attività secondarie nell'ambito della concessione stessa;

appare di tutta evidenza come, alla luce di quanto sopra ritenuto, una simile modalità di gestione della *res publica* sia erronea ed illegittima, tenuto conto che l'Ente locale non rivestiva più, almeno dal 1999, la qualità di concessionario e l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 45 *bis* del C.d.N., non risultava affatto autorizzato, né avrebbe potuto esserlo;

inoltre, tenuto conto della *ratio* sottesa all'istituto di cui all'art. 45 *bis* del Codice della Navigazione, l'Amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo agire come un qualsiasi soggetto privato che, diversamente dalla P.A. regola i rapporti discendenti dalla norma in esame attraverso atti negoziali di diritto privato, come l'affitto del ramo di azienda;

gli atti di gara di cui alla suddetta D.D. n. 50/2012, anch'essi sottoposti al vaglio della Magistratura Inquirente, per i quali si attendono gli sviluppi delle indagini, sono stati annullati d'ufficio dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2644 del 04.11.2013.

Ritenuto, inoltre, che:

nel definire il procedimento ispettivo di competenza, in esito all'esposto presentato dall'Ing. Schiavone, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Deliberazione n. 1086 del 05.10.2016, ha comunicato all'Amministrazione municipale le proprie conclusioni nel merito della procedura di gara in oggetto;

con il Deliberato in esame, il Consiglio dell'Autorità ha concluso che:

- "l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale di Roma Capitale nel Municipio Roma X – Lido di Ostia si configura come una concessione di servizi così come definita dall'art. 3, comma 10 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici, vigente all'epoca dei fatti);
- rileva la violazione, da parte del Municipio X di Roma Capitale, dell'art. 29 del d.lgs. 163/2006 per l'omessa indicazione del valore della concessione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale di Ostia Lido;
- rileva l'invalidità della nomina della commissione di gara, composta da un numero pari di componenti, in violazione dell'art. 84 comma 2 del d.lgs. 163/2006 applicabile anche alle concessioni di servizi;
- rileva che la mancata fissazione dei subcriteri di valutazione delle offerte nel bando di gara, e la conseguente formulazione da parte della commissione di gara, avvenuta ex post rispetto al bando, non sia conforme con il principio di trasparenza ex art. 2 comma 1 del Codice dei contratti, riconducibile ai principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione;
- rileva la genericità dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dei documenti di gara, che non appaiono coerenti con le previsioni di cui all'art. 42 del d.lgs. 163/2006;
- rileva che la richiesta del possesso dei requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 contenuta negli atti di gara è generica e, dal punto di vista formale, si pone in violazione del medesimo art. 38 comma 2, in quanto non è richiesta una dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- rileva la mancata comunicazione all'Autorità delle esclusioni operate nei confronti delle società per false dichiarazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico dell'Anac di cui all'art. 8 del d.p.r. 207/2010;
- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla sindaca di Roma Capitale, al Segretario Generale di Roma Capitale ed alla Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Municipio Roma X;
- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ed alla Procura Generale della Corte dei Conti, per eventuali iniziative di competenza, ai sensi dell'art. 213 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- dà mandato al predetto Ufficio di inviare la presente Delibera alla Uisp, in qualità di capogruppo mandataria del Rti UISP Unione Italiana Sport per Tutti Comitato Territoriale di Roma/Libera Associazioni, Nome e Numeri Contro le Mafie/Le Grand Coureur S.S.D. a.r. ed all'esponente".

Rilevato che:

le conclusioni cui l'Amministrazione è pervenuta rispetto alle approfondite attività di verifica, controllo e riesame, avvalorate dalle attività d'indagine della Magistratura tutt'ora in corso,

hanno indotto la Direzione apicale del Municipio ad investire l'Avvocatura Capitolina nel merito dei temi sottesi alle problematiche di cui si è dato conto;

con nota prot. CO26726 del 10.03.2017 (sottratta all'accesso ai sensi di legge), la Direzione apicale del Municipio ha chiesto all'Avvocatura Capitolina di esprimere il proprio parere nel merito della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di subdelega regionale, alla luce dei rilievi operati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Deliberazione consiliare n. 1086/2016 e rispetto al Regolamento Regionale n. 19/2016 di recente approvazione;

con nota prot. RF29384 del 31.03.2017, pervenuta agli atti del Municipio Roma X con prot. CO34872 del 03.04.2017 (sottratta all'accesso ai sensi di legge) l'Avvocatura Capitolina ha espresso il parere richiesto rilevando come, alla luce del quadro normativo sotteso alla fattispecie in esame ed in relazione all'attribuzione delegata di funzioni (dallo Stato all'Ente Locale), l'esercizio del relativo potere sia in capo all'Amministrazione Capitolina e per essa, in virtù del Regolamento Speciale del Decentramento nel Municipio XIII (ora Municipio Roma X), approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 18/2011, allo stato, al Municipio;

l'Avvocatura, ha esplicitato tale ultima considerazione, ritenendo che: "considerando che l'attribuzione è stata chiaramente prevista ex lege in ambito statale anche in capo all'ente locale (con articolazione interorganica poi ripartita dalla Regione Lazio), non sembra doversi richiedere alcuna forma di convenzionamento tra l'ente delegante e quello che agisce per espressa previsione normativa; né, tantomeno, sembra doversi richiedere apposito "titolo" per affidamento della porzione di litorale (coincidente con il governo del territorio dell'ente locale di prossimità), non essendo certamente applicabile, in tale ambito, la normativa di evidenza pubblica, costituendo il trasferimento di funzioni semplicemente espressione di un decentramento amministrativo che trova la propria origine nel principio di sussidiarietà delle competenze su base comunitaria e costituzionale";

successivamente all'acquisizione del suddetto parere, l'Amministrazione municipale ha sottoposto all'Avvocatura Capitolina un'integrazione di richiesta chiarimenti, trasmettendo la nota della Regione Lazio prot. 182521 del 26.04.2012, che aveva ad oggetto la procedura di gara per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del Litorale di Roma Capitale indetta con la D.D. n. 50/2012 (di cui si è trattato nei punti che precedono), anch'essa annullata dalla Stazione Appaltante con D.D. n. 2644/2013;

nella fattispecie, con la suddetta nota, la Regione Lazio ha fornito la propria interpretazione sul regime della subdelega in materia di Demanio Marittimo con particolare riferimento alla gestione delle spiagge libere di competenza territoriale ed ha affermato come, a seguito della delega di cui alla L.R. Lazio n. 14/1999 e con l'entrata in vigore della L.R. Lazio n. 13/2007, questa tipologia di spiaggia è transitata alla diretta gestione dei Comuni;

pertanto, con nota prot. RF30369 del 04.04.2017, pervenuta in pari data agli atti del Municipio Roma X con prot. CO36286 (sottratta all'accesso ai sensi di legge), ha sostanzialmente confermato quanto già sostenuto con il precedente parere nel merito dell'interpretazione sulle disposizioni della subdelega in *subjecta materia*, ribadendo come la gestione delle spiagge libere di competenza territoriale risultino gestite in via diretta dal medesimo Municipio, il quale, in alcun modo, potrà ricoprire contestualmente la veste di Ente concedente e di Ente concessionario, come erroneamente sostenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dagli Uffici dipartimentali dell'Amministrazione Capitolina, seriamente indiziati di illegittimità per eccesso, sviamento di potere e violazione di legge;

l'attività istruttoria di riesame complessivo della materia in questione non ha riguardato solo gli aspetti dominicali e demaniali delle spiagge libere, anche sotto il profilo erariale, ma si è spinta alla verifica dell'esistenza dei titoli abilitativi edilizi relativi ai manufatti presenti sulle spiagge libere del Litorale lidense, all'interno dei quali, è stato consentito agli affidatari, per anni, la possibilità di svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con elevati ritorni economici;

le ricerche effettuate presso gli Uffici capitolini interessati non hanno dato alcun esito, ad eccezione di una nota dell'allora denominata Circoscrizione XIII (oggi Municipio Roma X) prot. 34480 del 21.05.1999, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Roma, con la quale veniva data comunicazione in merito all'inizio dei *"lavori di installazione dei chioschi in legno, conformi alle normative in vigore in materia di autorizzazioni e tutela delle coste, presso le spiagge in concessione all'Amministrazione Comunale, ceduti dall'Assobalneari e che consentiranno alle Coop. Sociali aggiudicatrici della gara di cui al bando pubblicato (delib. C.C¹¹ n. 127/97) e di cui alle Conferenze dei Servizi tenutesi presso codesta Capitaneria in data 29.3.99 e 7.4.99"*;

pertanto, l'istruttoria è stata approfondita mediante la ricerca agli atti del Municipio della documentazione relativa alle riferite Conferenze di Servizi svoltesi presso la Capitaneria di Porto di Roma;

è stato rinvenuto il Verbale di Conferenza dei Servizi del 07.04.1999, dal quale è emerso che l'allora denominato Dipartimento X - "A.G.A. L. 1497/39" aveva espresso parere favorevole *"alla realizzazione di chioschi, sul litorale romano, tipo L1, L2 come da progetto della CIRC. XIII (Prot. AGA n. 5551 del 30/3/99) evidenziati sul progetto succitato a condizione che: essi siano smontati a fine stagione ..."*;

dall'esame della documentazione direttamente correlata ai lavori della Conferenza dei Servizi (tutta sottratta all'accesso in quanto riversata agli atti delle indagini in corso), è stato possibile accertare come i manufatti adibiti a chioschi ed oggetto di tutte le procedure amministrative di gara indette dalla Struttura Territoriale sin dal 1997 (la prima traccia risale alla richiamata Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 127 del 04.08.1997), dovessero rispettare il criterio della "precarietà" e della "temporaneità", ovvero essere installati, di volta in volta, ad inizio stagione balneare, per essere, poi, smantellati a cura dell'affidatario al termine della stagione balneare stessa;

il risultato delle attività di verifica condotte dall'attuale compagine dirigenziale, confortate dalle attività di indagine delegate alla Guardia di Finanza dalla Magistratura Erariale, hanno, pertanto, disvelato come i manufatti adibiti a chioschi presenti sulle spiagge libere oggetto degli atti di gara di cui al presente provvedimento, non fossero assistiti da idoneo e necessario titolo abilitativo edilizio;

i manufatti in questione, infatti, avrebbero dovuto essere smantellati al termine della stagione balneare, mentre - come si è accertato e come è possibile constatare *de visu* - gli stessi hanno continuato a permanere sul Demanio Marittimo dello Stato e ad occupare con superfici variabili (talvolta in eccesso, perché ampliate in modo abusivo dai medesimi affidatari) le aree di proprietà statale;

l'occupazione delle aree del Demanio Marittimo dello Stato, dovuta alla presenza dei manufatti in parola, alla luce di quanto dedotto sulle competenze dell'Ente Locale, all'indomani dell'entrata

¹¹ Consiglio Circoscrizionale

in vigore della normativa sulla subdelega delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo, è risultata illegittima perché non titolata, né sul piano urbanistico – edilizio, avendo i manufatti perso il carattere iniziale della precarietà e della temporaneità, né sul piano tecnico – erariale e demaniale, per non esser mai stati assoggettati ad alcun titolo concessorio demaniale marittimo, con la corrispondente determinazione del canone da versare all'Erario dello Stato;

alla luce di tutto quanto premesso, considerato e rilevato, appare di tutta evidenza, come la complessiva gestione delle spiagge libere del litorale lidense in capo alla Struttura Territoriale sia stata frutto di gravi e reiterate illegittimità, scaturite da una approssimativa interpretazione delle disposizioni di rango sovraordinato nella materia del Demanio Marittimo;

le conseguenze delle illegittimità riscontrate di cui si è dato conto, si riverberano su aspetti di natura erariale all'attenzione della Magistratura Contabile;

le spiagge libere del Litorale di Roma Capitale, sebbene transitate alla diretta gestione dell'Ente Locale, per effetto della normativa di subdelega regionale, sono state considerate come beni del Demanio Marittimo Statale in concessione alla Struttura Territoriale che ha, indebitamente versato all'Erario Statale il corrispondente canone demaniale marittimo, pur non essendo in possesso di alcuna Concessione Demaniale Marittima, come detto, almeno a far data dall'anno 1999;

il tratto unitario di spiaggia libera dal Porto Turistico di Roma allo Stabilimento balneare "Anema e Core" è stato impropriamente frazionato in corrispondenza dei manufatti adibiti a chioschi per la somministrazione;

gli affidatari dei servizi connessi alla balneazione, negli anni, hanno svolto un'attività altamente redditizia senza corrispondere all'Erario pubblico alcuna somma;

l'elevata redditività degli affidamenti in questione è agevolmente desumibile dalla circostanza che agli affidatari dei servizi è stato consentito di noleggiare attrezzature da spiaggia a richiesta dell'utenza, che i medesimi affidatari posizionavano, con conseguente uso improprio dell'area demaniale marittima destinata alla libera fruizione, nonché dal fatto che ai medesimi affidatari è stata data la possibilità di somministrare al pubblico alimenti e bevande all'interno di manufatti adibiti a chioschi sulla spiaggia che, come detto, avendo perso il carattere della precarietà, sono risultati del tutto illegittimi sul piano urbanistico – edilizio e demaniale, senza alcuna previsione di corresponsione di somme da versare all'Erario pubblico quale canone di Concessione Demaniale Marittima;

i profili di rilevanza erariale riscontrati sono stati opportunamente comunicati anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota riservata prot. CO55666 del 17.05.2017, in riscontro alla richiesta di chiarimenti che l'Autorità ha rivolto alla Direzione apicale del Municipio Roma X con nota prot. 59274 del 26.04.2017, pervenuta agli atti del Municipio Roma X con prot. 45969 del 27.04.2017.

Considerato che:

i seri indizi di illegittimità della complessiva attività amministrativa, di cui si è ampiamente argomentato nei capi che precedono, travolgono anche gli atti di gara indetti per l'affidamento dei due lotti di spiaggia libera del Litorale di Roma Capitale, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 25.09.2014;

tutti gli atti ed i provvedimenti connessi e conseguenti alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2355/2014, per il principio dell'illegittimità derivata, risultano affetti dai medesimi vizi rappresentati per gli atti di gara indetti con la D.D. n. 325/2014, di cui alle premesse del presente provvedimento e ne restano travolti per le medesime ragioni;

pertanto, con nota prot. CO30545 del 21.03.2017, la Direzione apicale del Municipio Roma X ha comunicato a tutte le concorrenti delle procedure di gara indette con D.D. n. 325/2014 e D.D. n. 2355/2014, l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ex artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., con efficacia *ex tunc*, delle procedure di gara in questione e degli atti conseguenti e connessi;

l'avvio del procedimento in esame è stato comunicato, ove possibile, agli indirizzi di posta elettronica certificata in possesso dell'Amministrazione, mentre, in altri casi, la comunicazione è stata affidata ai Messi Capitolini e ritualmente notificata ai destinatari;

in particolare, detta comunicazione è stata notificata a mezzo pec ai seguenti destinatari in data 23.03.2017:

- LE TAMERICI
- FARE SOCIALE
- LE CUPOLE
- M6M EDILIZIA
- IL DELFINO
- UISP
- ORTOLANI
- LABORIOSAMENTE
- ROY'S
- VILLA MARAINI
- LA ISLA BONITA
- IL BORGHETTO
- FUTURA;

la comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata a mezzo Messi Capitolini ai seguenti destinatari nelle rispettive date di seguito indicate:

- ASTRAL 29.03.2017 (CO33402 del 29.03.2017)
- MARISOL 29.03.2017 (CO33380 del 29.03.2017)
- DOLCERE' 28.03.2017 (CO32933 del 28.03.2017)
- EVOLUZIONI AMBIENTALI 29.03.2017 (CO33725 del 30.03.2017)
- ASD SOLARIA 28.03.2017 (CO33086 del 28.03.2017)
- RENZI ANTONIO 29.03.2017 (CO33709 del 30.03.2017)
- CIRCOLO NAUTICO PONENTE 11.04.2017 (CO44100 del 11.04.2017)
- AZZURRA COOP (CHECCHI MAURIZIO) ex art. 140 c.p.c. in data 09.05.2017 (CO38513 del 07.04.2017);
- HAPPY SURF 29.03.2017 (CO33719 del 30.03.2017)
- CARNEVALE ALESSIO 10.05.2017 (CO59163 del 24.05.2017 da Comune di Minturno, ove residente da certificazione anagrafica del destinatario);

nel termine di giorni 10 dall'avvenuta ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, assegnato dall'Amministrazione per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni in merito al medesimo procedimento di annullamento, sono pervenute le sole note di seguito indicate:

- FARE SOCIALE con prot. CO34709 del 31.03.2017 (notifica PEC del 23.03.2017, termine osservazioni entro il 03.04.2017);
- UISP con prot. CO34219 del 30.03.2017 (notifica PEC del 23.03.2017, termine osservazioni entro il 03.04.2017);

fuori termine assegnato, sono pervenute le seguenti osservazioni/opposizioni:

- LE TAMERICI con prot. CO40397 del 12.04.2017 (notifica PEC del 23.03.2017, termine osservazioni 03.04.2017);
- LA ISLA BONITA con prot. CO42068 del 18.04.2017 (notifica PEC del 23.03.2017, termine osservazioni 03.04.2017);
- IL BORGHETTO con prot. CO38038 del 06.04.2017 (notifica PEC del 23.03.2017, termine osservazioni 03.04.2017).

Considerato, inoltre, che:

rispetto alle osservazioni pervenute nei termini assegnati dall'Amministrazione da parte dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento in questione, non si rilevano argomenti ed elementi in condizione di modificare l'iter logico motivazionale sotteso alla complessiva attività di riesame di cui si è ampiamente dato conto nei capi che precedono;

più, in particolare, deve evidenziarsi come la ATI UISP abbia sostanzialmente aderito alle risultanze dell'attività di riesame condotta dall'Amministrazione municipale, sostenendo, tuttavia, l'ultroneità della comunicazione di avvio del procedimento in considerazione dell'intervenuta riconsegna dell'affidamento già nel mese di aprile 2016;

l'affidataria Fare Sociale, per la quale il rapporto negoziale si sarebbe esaurito in data 31.12.2017, con le proprie osservazioni, pervenute agli atti del Municipio in data 31.03.2017 ha sostanzialmente richiesto indicazioni sulla *"possibilità o impossibilità di espletare il servizio connesso alla balneazione nel lotto n. 2, soprattutto in virtù dell'imminente data di inizio della stagione balneare 2017 ... e degli impegni economici - organizzativi già assunti"*, senza, tuttavia, entrare nel merito di puntuali contestazioni rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio degli atti di gara che la hanno dichiarata aggiudicataria dei servizi in questione;

le altre osservazioni, essendo pervenute successivamente al termine assegnato non sono state tenute in considerazione;

la Le Tamerici Soc. Coop., il cui rapporto negoziale con l'Amministrazione sarebbe scaduto il 31.12.2017, come per la Soc. Coop. Fare Sociale, con nota pervenuta agli atti del Municipio Roma X con prot. CO40397 del 12.04.2017, ha formalmente comunicato l'intenzione di provvedere fin da subito, spontaneamente, alla riconsegna dell'affidamento;

la riconsegna dell'affidamento da parte della Le Tamerici Soc. Coop. Sociale è avvenuta in data 03.05.2017, di cui al relativo verbale prot. CO48518 in pari data;

successivamente, con nota prot. CO64472 del 06.06.2017, l'Amministrazione ha invitato la Associazione Sportiva Happy Surf, la A.S.D. Circolo Nautico Ponente, la Fare Sociale Soc.

Coop. Sociale, la Il Borghetto s.r.l., la ATI Villa Maraini con La XIII Soc. Coop. Sociale, la La Isla Bonita Soc. Cooperativa Sociale Onlus, per il giorno 07.06.2017, alle ore 10, presso la spiaggia libera identificata negli atti di gara approvati con la D.D. n. 325/2014 come Lotto n. 1, per poi proseguire per i restanti Lotti oggetto di affidamento, al fine di dare inizio alle operazioni di riconsegna di ogni struttura;

in data 07.06.2017, alla presenza dei soggetti rappresentati e/o a ciò delegati delle persone giuridiche invitate con nota prot. CO64472 del 06.06.2017, l'Amministrazione ha stilato il verbale di riconsegna e contestuale accertamento dello stato dei luoghi, di cui al prot. CO65356 di pari data.

Considerato, infine, che:

le risultanze della complessiva attività di riesame di cui si è ampiamente dato conto nelle pagine che precedono del presente provvedimento hanno chiaramente disvelato elementi di illegittimità che per diverso tempo hanno caratterizzato la gestione delle spiagge libere affidate all'Ente Locale e, per esso alla Struttura Territoriale del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale;

dalla, pur non del tutto, esaustiva documentazione esaminata nel corso del procedimento in esame, è stato possibile ricostruire un metodo ed un sistema di amministrazione della *res publica* contraria alle norme di rango sovraordinato ad ogni livello, con evidenti distorsioni che si sono riverberate nel corso degli anni sulla gestione dei servizi da erogare alla collettività che fruisce del Demanio Marittimo dello Stato;

si è dato conto del regime normativo che, discendendo dalle norme statali in materia di decentramento, è stato oggetto di successivi trasferimenti di funzioni amministrative agli enti di prossimità, con il fine di avvicinare alla Cittadinanza l'erogazione dei servizi a tutela della pubblica incolumità, ma anche allo scopo di garantire al massimo l'uso del bene comune, ovvero del Demanio Marittimo;

è stato accertato e suffragato dalle attività d'indagine in atto, come quelle finalità pubbliche sottese alla normativa di subdelega siano state, viceversa, artefatte e compromesse da una gestione non corretta delle attività delegate, con serie ripercussioni di natura erariale;

se, da un lato, alla collettività, per anni, sono state consentite sulle spiagge libere del Litorale ligure, condizioni di accessibilità per la fruizione del bene pubblico, l'assistenza alla balneazione, la pulizia delle spiagge stesse, il noleggio di attrezzature su richiesta (come lettini, sdraio ed ombrelloni), la fruizione di punti di ristoro e di servizi igienici, mantenuti dagli affidatari dei servizi oggetto di gara, dall'altro, le modalità individuate dall'Amministrazione per adempiere a tali servizi non hanno rispettato le disposizioni di legge che regolano la stessa azione amministrativa, sotto il diverso profilo demaniale, contabile, commerciale e urbanistico-edilizio;

è stato dimostrato, infatti, come mediante il ricorso all'illegittimo frazionamento in lotti di tratti unitari di spiaggia libera, mediante la possibilità di noleggiare attrezzature e di somministrare al pubblico alimenti e bevande, gli affidatari dei servizi oggetto di gara, abbiano potuto realizzare elevati guadagni, senza, tuttavia, corrispondere all'Erario alcuna somma di denaro per l'occupazione dell'area del Demanio Marittimo, gestendo le proprie attività di impresa come un

qualsiasi stabilimento balneare, senza, tuttavia, versare alcun canone demaniale marittimo allo Stato;

dal canto suo l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato profili di illegittimità degli atti di gara in esame, di serietà tali da ritenere, già solo per i contenuti della Deliberazione del Consiglio n. 1086/2016, di dover annullare in autotutela tutti gli atti di gara in questione;

tuttavia, l'Amministrazione ha doverosamente attuato gli indirizzi assunti dalla Commissione Straordinaria all'indomani dell'intervenuto scioglimento degli Organi di Governo Municipali per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai fini dell'efficientamento e del buon andamento dei servizi di competenza della Struttura Territoriale;

nella fattispecie in esame, la necessità sollecitata dalla Commissione Straordinaria, ma anche dalla sinergia in atto con la Magistratura Inquirente, di ricondurre nell'alveo della legalità la complessiva azione amministrativa del Municipio, ha comportato un *focus* dedicato alle spiagge libere, in doveroso riscontro all'esposto presentato dall'Ing. Schiavone, che ha costituito l'occasione per un'analisi che si è, poi, sviluppata in maniera più ampia;

pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nel definire il procedimento avviato con la comunicazione prot. CO30545 del 21.03.2017, notificata all'ultimo dei destinatari in data 10.05.2017, è necessario disporre, nei termini di legge, l'annullamento d'ufficio, con efficacia *ex tunc* di tutti gli atti di gara indetti con la D.D. n. 325/2014, con la D.D. n. 2355/2014 e di tutti i conseguenti, connessi e correlati atti e provvedimenti amministrativi, in virtù del principio di illegittimità derivata degli atti amministrativi e degli effetti caducatori dell'annullamento.

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allora vigente D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il Codice della Navigazione e Regolamento di Esecuzione;
Vista la L.R. Lazio n. 14 del 06.08.1999;
Vista la Deliberazione G.R. Lazio n. 2816/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. Lazio n. 13/2007 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione A.C. n. 18/2011;
Visto lo Statuto di Roma Capitale,

DETERMINA

per tutto quanto sopra premesso, rilevato, considerato e ritenuto:

di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'annullamento d'ufficio degli atti di gara per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del Litorale di Roma Capitale, indetti ed approvati con le Determinazioni Dirigenziali n. 325/2014 e 2355/2014, nonché di tutti i conseguenti, connessi e correlati atti e provvedimenti amministrativi, in virtù del principio di illegittimità derivata degli atti amministrativi e degli effetti caducatori dell'annullamento;

di disporre che gli allegati di cui ai numeri 4, 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 38 sono sottratti a qualsivoglia tipologia di accesso, trattandosi di documenti coperti da riserbo istruttorio nell'ambito delle attività d'indagine della Magistratura Inquirente e Contabile;

di disporre che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per le ragioni di cui al punto che precede del presente dispositivo:

Allegati:

1. Determinazione Dirigenziale n. 325 del 04.02.2014 e allegati Bando, Disciplinare di Gara, Schema di Convenzione, elaborati da A1 ad A6;
2. Determinazione Dirigenziale n. 668 del 10.03.2014;
3. nota Municipio Roma X prot. CO30487 del 10.03.2014;
4. **riservata sottratta all'accesso** nota Municipio Roma X prot. CO38791 del 27.03.2014 ed allegati;
5. Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 09.04.2014;
6. Determinazione Dirigenziale n. 2290 del 16.09.2014;
7. Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 26.06.2014;
8. nota Municipio Roma X prot. CO50005 del 18.04.2014;
9. Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 21.08.2014;
10. Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 12.09.2014;
11. nota Municipio Roma X prot. CO107275 del 12.09.2014;
12. Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 25.09.2014;
13. Determinazione Dirigenziale n. 2620 del 30.10.2014;
14. **riservata sottratta all'accesso** nota Municipio Roma X prot. CO156747 del 12.12.2014 ed allegati;
15. Determinazione Dirigenziale n. 220 del 09.02.2015;
16. D.P.R. 27.08.2015;
17. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 1 del 22.09.2015;
18. esposto Ing. Andrea Schiavone, pervenuto con prot. CO132866 del 10.11.2015;
19. nota Commissione Straordinaria prot. CO135296 del 17.11.2015;
20. nota Municipio Roma X prot. CO142209 del 04.12.2015;
21. nota Municipio Roma X prot. CO149435 del 28.12.2015;
22. nota ANAC prot. 3350 del 11.01.2016;
23. nota Municipio Roma X prot. CO2462 del 12.01.2016;
24. nota ANAC prot. 62296 del 19.04.2016;
25. nota Municipio Roma X prot. CO52207 del 16.05.2016;
26. nota ATI UISP pervenuta al prot. CO40646 del 19.04.2016;
27. nota ANAC prot. 95755 del 17.06.2016;
28. nota Municipio Roma X prot. CO78327 del 19.07.2016;
29. **riservata sottratta all'accesso** Determinazione Dirigenziale Dipartimento IX n. 37 del 28.07.2000;
30. **riservata sottratta all'accesso** Determinazione Dirigenziale Dipartimento IX n. 22 del 28.05.2001;
31. Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1086 del 05.10.2016;
32. **riservata sottratta all'accesso** nota Municipio Roma X prot. CO26726 del 10.03.2017;

33. **riservata sottratta all'accesso** nota Avvocatura Capitolina prot. RF29384 del 31.03.2017;
34. **riservata sottratta all'accesso** nota Municipio Roma X prot. CO30422 del 21.03.2017;
35. **riservata sottratta all'accesso** nota Avvocatura Capitolina prot. RF30369 del 04.04.2017;
36. **blocco riservato sottratto all'accesso**: nota Dipartimento X prot. 5692 del 12.04.1999 e allegati;
37. nota ANAC prot. 59274 del 26.04.2017;
38. **riservata sottratta all'accesso** nota Municipio Roma X prot. CO55666 del 17.05.2017;
39. Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 25.09.2014;
40. nota Municipio Roma x prot. CO30545 del 21.03.2017;
41. nota Fare Sociale pervenuta al prot. CO34709 del 31.03.2017;
42. nota ATI UISP pervenuta al prot. CO34219 del 30.03.2017;
43. nota Le Tamerici pervenuta al prot. CO40397 del 12.04.2017;
44. nota La Isla Bonita pervenuta al prot. CO42068 del 18.04.2017;
45. nota Il Borghetto s.r.l. pervenuta al prot. CO38038 del 06.04.2017;
46. nota Le Tamerici pervenuta al prot. CO40397 del 12.04.2017;
47. verbale riconsegna Le Tamerici prot. CO48518 del 03.05.2017;
48. nota Municipio Roma X prot. CO64472 del 06.06.2017;
49. verbale riconsegna prot. CO65356 del 07.06.2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 dalla notifica.

Il Direttore
Cinzia Esposito

